

Nell'ambito dell'operazione di conferimento del ramo aziendale X afferente la società ALFA S.p.A. nella società di nuova costituzione BETA S.r.l., espliciti il candidato riferimenti civilistici, i calcoli e le scritture contabili della società conferente e della società conferitaria. Si evidenzi inoltre in quali casi, ai fini di un'operazione di conferimento, non è richiesta la relazione ex 2343 c.c.

Sapienza - Università di Roma – III prova, seconda sessione 2013 (traccia non estratta)

Simulazione a cura di Riccardo Zocca

Il conferimento d'azienda è un'operazione di gestione straordinaria, che consiste nel trasferimento di un'azienda o un ramo di essa¹ dotato di autonoma capacità reddituale ad una società *conferitaria*, da parte di un altro soggetto definito *conferente*, il quale riceve come corrispettivo in contropartita una partecipazione al capitale della prima.

Vi possono essere diverse ragioni per cui risulta vantaggioso porre in essere tale operazione e le finalità economico aziendali perseguite sono principalmente le seguenti:

- *concentrazione d'impresa*: incrementando il patrimonio della conferitaria aumentano le dimensioni aziendali e si possono ottenere vantaggi concorrenziali sugli altri operatori mercato;
- *ristrutturare l'assetto organizzativo-produttivo*: si possono ad esempio scorporare i rami d'azienda con un maggiore grado di sviluppo per valorizzarli meglio di quelli in declino;
- *ristrutturazione finanziaria*: i settori di attività in crescita vengono finanziati a condizioni più vantaggiose e con criteri meno stringenti dal settore bancario;
- *agevolare processi di liquidazione*: separando con un conferimento d'azienda i settori sani da quelli in crisi, si valorizzano meglio i primi;

¹ Perché una fattispecie possa considerarsi ramo d'azienda, occorre che i beni costituiscano un complesso organizzato in maniera autonoma, già individuato ed indipendente presso il cedente, idoneo all'esercizio di un'attività d'impresa.

- *conseguire vantaggi fiscali*: i soggetti che intendono alienare l'azienda a terzi, tramite un conferimento e la successiva vendita delle partecipazioni, potrebbero beneficiare dell'esenzione fiscale nella misura del 95% della plusvalenza ai sensi dell'art. 87 del T.U.I.R. (participation exemption) laddove sussistano i requisiti necessari;
- *conseguire vantaggi patrimoniali*: con il conferimento si possono valorizzare i beni immateriali non contabilizzati, l'avviamento e far emergere plusvalenze latenti.

Il conferimento produce effetti analoghi ad altre due operazioni straordinarie, la scissione e la cessione d'azienda.

Difatti anche con la scissione si trasferisce il ramo d'azienda ad un altro soggetto ma, sotto il profilo giuridico, la decisione di scissione deriva da una delibera dell'assemblea dei soci, mentre il conferimento scaturisce normalmente da una delibera del consiglio di amministrazione; sotto il profilo sostanziale, nel caso di scissione le azioni o quote della *beneficiaria* sono assegnate ai soci della scissa, mentre nel caso di conferimento le partecipazioni nella *conferitaria* vengono attribuite alla conferente: per cui con il conferimento si crea un gruppo di impresa ma non muta l'assetto societario, mentre se ne costituiscono di nuovi con la scissione.

Le differenze rispetto alla cessione d'azienda consistono invece nella natura e arbitrarietà del corrispettivo, il quale nella cessione è un prezzo, liberamente contrattato tra le parti, mentre nel conferimento il valore della partecipazione ricevuta in contropartita dalla conferente, non può superare il valore di perizia di quanto conferito.

Premessi questi aspetti di carattere generale, sotto il profilo soggettivo a conferire l'azienda può essere una società, un ente, un imprenditore individuale o anche una persona fisica non imprenditore, mentre il soggetto conferitario non può che essere una società oppure un ente; nel caso in cui questo sia di nuova costituzione si parla di

conferimento “per scorporo” altrimenti, se il soggetto è preesistente, si definisce conferimento “per apporto” o “per concentrazione”.

Il nostro codice civile non disciplina direttamente il conferimento d’azienda ma solo il conferimento dei singoli beni, pertanto le norme di riferimento che regolano tale istituto sono sia quelle relative ai *conferimenti societari* (artt. 2342-2345, 2440, 2464-2465 c.c.) che quelle aventi ad oggetto il *trasferimento dell’azienda* (artt. 2112, 2556-2560 c.c.).

Per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento dell’azienda, secondo il dettato dell’art. 2556 c.c., è richiesta la forma scritta e, in quanto soggiacenti all’obbligo di iscrizione e deposito presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni, è necessaria la forma dell’atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata, dovendosi in ogni caso rispettare le forme necessarie previste ai fini del regime di pubblicità per i particolari beni oggetto di conferimento (ad esempio l’atto pubblico se vi sono beni immobili o in caso di società di capitali, scrittura privata autenticata per società di persone).

Ai sensi dell’art. 2112 c.c. i rapporti con i lavoratori dipendenti dell’azienda oggetto di conferimento continuano con il soggetto conferitario subentrante e questi mantengono inalterati tutti i diritti preesistenti; il conferimento non produce dunque alcun mutamento dei rapporti di lavoro e non integra alcuna fattispecie di causa legale di licenziamento. Il conferitario subentra anche in tutti i contratti già stipulati dal conferente relativi all’azienda in questione secondo il dettato normativo dell’art. 2558 c.c., eccezion fatta per i contratti che abbiano carattere personale, sebbene in caso di giusta causa il terzo contraente ceduto possa comunque recedere entro tre mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese del conferimento; tale disciplina serve a mantenere l’unità economica dell’azienda trasferita, derogando così all’art. 1406 c.c. per cui la cessione dei contratti non può avvenire senza il consenso del contraente ceduto, essendo necessario per tale soggetto provare la giusta causa per recedere dal contratto.

Il soggetto conferente è anche tenuto poi a rispettare il divieto di concorrenza previsto dall'art. 2557 c.c.: non può così iniziare per la durata di un quinquennio una nuova impresa idonea a sviare la clientela dall'azienda conferita *“per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze”*. E' prevista comunque una certa autonomia contrattuale, per cui le parti possono anche escludere completamente tale divieto, oppure stabilire limiti più ampi della sua efficacia.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti relativi all'azienda conferita, non è necessaria la notifica ai debitori ceduti, essendo essa efficace nei confronti dei terzi a far data dall'iscrizione nel registro delle imprese, pur ritenendosi comunque liberato il debitore ceduto che paga in buona fede al conferente; l'art. 2559 c.c. deroga dunque ai principi di diritto comune, in particolare all'art. 1264 c.c., sostituendo alla notifica al debitore ceduto una sorta di notifica collettiva che si perfeziona con l'iscrizione nel Registro delle Imprese. In ordine invece ai debiti relativi all'azienda conferita, l'art. 2560 c.c. stabilisce la responsabilità solidale tra conferente e conferitaria, per cui il soggetto conferente non viene liberato dalle obbligazioni inerenti l'esercizio dell'azienda conferita, salvo che non risulti il consenso dei creditori informati con notifica, vista la rilevanza delle differenti garanzie patrimoniali offerte dal conferente piuttosto che dalla conferitaria. Il trasferimento delle passività ha dunque mera efficacia interna alle parti. La conferitaria risponde dei debiti relativi al ramo di azienda trasferito, purché essi risultino dai libri contabili obbligatori: tale deroga al principio generale per cui ciascuno risponde delle obbligazioni solo da lui assunte viene così mitigata, per evitare incertezze conoscitive in capo al subentrante.

Esaminate sinteticamente le principali norme che disciplinano il trasferimento d'azienda in generale, di cui il conferimento non è altro che una modalità di realizzazione, diventa opportuno analizzare la normativa civilistica specifica per i conferimenti societari.

L'iter procedurale del conferimento in una S.p.A. o S.a.p.a. prevede in capo alla conferente che l'operazione venga preceduta da una delibera dell'organo amministrativo di eseguire il conferimento, dando mandato ad uno o più amministratori al fine di presentare istanza al Tribunale per la nomina dell'esperto che deve redigere la perizia di stima di quanto conferito; la delibera deve inoltre contenere le motivazioni per cui è opportuno condurre tale operazione. Normalmente poi non è necessaria la convocazione dell'assemblea dei soci (straordinaria se la conferente è una S.p.A.), a meno che dal conferimento non derivi una modifica dello statuto, in tal caso è necessaria la convocazione ed il suo voto favorevole della stessa. Si precisa peraltro che la delibera relativa al conferimento non integra alcuna delle ipotesi di recesso del socio previste dall'art. 2437 c.c., salvo il caso in cui venga modificato lo statuto (in particolare l'oggetto sociale).

Per la conferitaria il procedimento varia a seconda che essa sia una newco oppure società preesistente; se la conferitaria è preesistente (conferimento "per apporto" o "per concentrazione"), il Consiglio di Amministrazione della stessa dovrà deliberare favorevolmente in merito all'operazione, nonché la proposta di aumento del capitale sociale a fronte del conferimento. Per l'aumento di capitale a fronte del conferimento di un ramo d'azienda, l'art. 2441 c.c. prevede al 4° comma l'esclusione del diritto d'opzione per le azioni di nuova emissione, le quali devono specificatamente essere liberate tramite il conferimento e, per tale ragione, ai sensi dell'art. 2441, co. 6, c.c., l'organo amministrativo deve stilare una relazione che illustri la proposta di aumento di capitale e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. Al massimo trenta giorni prima dell'assemblea tale relazione deve essere comunicata al collegio sindacale, il quale dovrà a sua volta valutare la congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni. A questo punto sarà poi l'assemblea dei soci della conferitaria a deliberare l'aumento di capitale ed il prezzo di emissione delle nuove azioni. Nel caso di conferitaria neo-costituita, per essa non vi saranno ovviamente tutti gli adempimenti preliminari suindicati, perché la società viene costituita con l'atto di conferimento.

Per tutti i conferimenti di beni in natura o crediti, ai sensi dell'art. 2343 c.c. il Tribunale, nel cui circondario ha sede la società conferitaria, deve designare un perito indipendente, iscritto nel registro dei revisori legali (o società di revisione) che rediga una relazione giurata in cui vengano descritti i beni conferiti, i criteri di valutazione adottati e si attesti che il valore dei beni conferiti (ramo d'azienda) è almeno pari a quello dell'incremento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo. In caso di conferitaria S.r.l. il perito non viene nominato dal Tribunale ma viene incaricato direttamente dal conferente. L'attestazione svolta dall'esperto è di particolare rilevanza, in quanto svolge un ruolo di garanzia nella tutela dei terzi, sia creditori che soci, evitando che vengano sopravvalutati i beni conferiti, garantendo così l'effettiva consistenza del patrimonio sociale che rappresenta l'unica garanzia per i creditori della società; proprio perché nelle società di persone rispondono anche i soci, solidalmente e illimitatamente con il loro patrimonio personale, non vige l'obbligo della perizia ma il valore del conferimento viene liberamente pattuito tra le parti.

Una volta conclusa la fase preliminare dell'operazione, della quale fa parte anche la sottofase di stima di quanto apportato, in caso di conferitaria preesistente si stipula l'atto di conferimento ad opera del notaio e contestualmente i soci sottoscrivono l'aumento di capitale tramite il conferimento dell'azienda, liberando così le azioni. In caso di conferitaria newco, si stipula l'atto di conferimento che consiste nell'atto di costituzione. L'atto di conferimento viene poi depositato presso il Registro delle Imprese entro trenta giorni.

E' previsto per le S.p.A. e S.a.p.a. ai commi 3 e 4 dell'art. 2343 c.c. che, entro 180 giorni dall'iscrizione della società (nel caso di società preesistente non è chiaro se il termine decorra dalla delibera di aumento del capitale, dalla sua sottoscrizione o dall'atto di conferimento), gli amministratori controllino l'adeguatezza delle valutazioni espresse nella relazione di stima del perito indipendente e, in caso vi siano fondate ragioni, provvedano ad una revisione della stessa; le azioni relative al conferimento non possono essere alienate fin quando non viene eseguito questo controllo di congruità. Quindi i

valori di perizia sono di fatto provvisori e, se il valore di quanto conferito si rivela essere inferiore del 20% rispetto al valore a cui è avvenuto il conferimento, la società deve procedere a ridurre proporzionalmente il capitale sociale, annullando le azioni scoperte salvo che il conferente versi la differenza in denaro oppure receda dalla società, fatto salvo il suo diritto alla restituzione di quanto conferito. Il controllo di congruità non è richiesto nel caso di conferimento in S.r.l.

Per la normativa fiscale attualmente in vigore l'operazione di conferimento non configura un'operazione di cessione, infatti il regime di neutralità fiscale disciplinato dall'art. 176 del T.U.I.R. rende irrilevante l'eventuale registrazione contabile del complesso aziendale trasferito a valori diversi rispetto a quelli fiscalmente riconosciuti. Contabilmente esistono quindi due modelli di rilevazione dell'operazione di conferimento per la conferitaria, uno detto "a saldi aperti", dove gli elementi dell'attivo e del passivo vengono iscritti allo stesso valore attribuito nel bilancio della conferente, l'altro detto "a saldi chiusi" che comporta l'iscrizione del valore della partecipazione nel bilancio della conferente e del ramo d'azienda ricevuto dalla conferitaria a valori correnti pari al massimo al valore di perizia; si fa presente che in questo caso l'eventuale divergenza tra valori civilistici e valori fiscalmente riconosciuti è affrancabile dalla conferitaria pagando un'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 176, co. 2-ter del T.U.I.R. (per immobilizzazioni materiali e immateriali) o dell'art. 15, co. 10-12, D.L. 185/2008 (avviamento, marchi, immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita). La contabilizzazione a saldi chiusi è propria dei conferimenti cosiddetti "per cessione", ovvero quelle operazioni in cui la conferente mira a perdere il controllo sul ramo d'azienda conferito (conferimenti in società partecipate anche da altri) o nel prossimo futuro (conferimenti in società anche partecipate al 100%) e pertanto risulta conveniente valorizzare contabilmente tutti gli elementi patrimoniali. La contabilizzazione a saldi aperti invece si usa nei casi di conferimenti "per trasformazione", operazioni finalizzate principalmente alla riorganizzazione dell'intero patrimonio aziendale che creano un gruppo di imprese (tipico dei conferimenti in società partecipate al 100%).

Nel caso in esame, alla luce di quanto premesso, si profila un conferimento “per scorporo” essendo la BETA S.r.l. una newco e “per cessione” ipotizzando la volontà della conferente ALFA di cedere in un secondo momento la partecipazione totalitaria e monetizzare la plusvalenza. Non essendovi vincoli all’aumento di capitale sociale come nel caso di conferitaria preesistente, il netto trasferito nella BETA S.r.l. corrisponderà al capitale sociale, senza alcuna riserva per sovrapprezzo. Si fa presente che normalmente può risultare opportuno, anche nel caso di conferitaria newco, allocare parte del valore netto dell’azienda conferita in una riserva da conferimento invece che nel capitale sociale; tale scelta consente infatti di proteggere il capitale sociale in caso di perdite future (ai fini di quanto disposto dagli artt. 2446 e 2447 c.c.) e agevola la restituzione degli apporti ai soci.

Sotto il profilo contabile la conferente, prima di procedere alla rilevazione del conferimento deve effettuare le scritture di assestamento come per predisporre il bilancio d’esercizio a partire dall’1/1 sino alla data dell’atto; deve poi annullare contabilmente le attività non cedibili, vale a dire quelle che hanno valore esclusivamente per quel soggetto, in particolare l’avviamento. La conferente potrà a questo punto procedere con la chiusura dei conti relativi alle attività e passività trasferite, rilevare il credito verso la conferitaria e l’eventuale plusvalenza (o minusvalenza) da conferimento. Il risultato di conferimento (se positivo), nel caso di conferimento “per cessione”, verrà rilevato nella voce E.20 del conto economico quale plusvalenza, nel caso di conferimento “per trasformazione” è invece più opportuno rilevare il plusvalore direttamente a riserva di patrimonio netto nella voce A.VIII.

Nel caso in esame si procede a contabilizzare l’operazione con l’iscrizione del ramo d’azienda a valori di perizia. Si riportano di seguito i dati forniti, concernenti la situazione contabile della conferente ALFA prima dell’operazione, del ramo d’azienda X e dei valori di perizia dello stesso:

Società ALFA (ante conferimento)

Immobilizz. immat.	500	Capitale sociale	500
Immobilizz. mat.	600	Riserve	350
Crediti comm.	150	F.do amm. imm. mat.	200
Liquidità	65	Debiti commerciali	250
		F.do svalutazione crediti	15
Totale 1315		Totale 1315	

Ramo X da conferire (valori contabili)

Immobilizz. mat.	600	F.do amm. imm. mat.	200
Crediti comm.	100	Debiti commerciali	50
		F.do svalutazione crediti	10
Totale 700		Totale 260	

Ramo X da conferire (valori di perizia)

Immobilizz. mat.	550	F.do amm. imm. mat.	0
Crediti comm.	80	Debiti commerciali	50
		F.do svalutazione crediti	0
Totale 630		Totale 50	

Il valore contabile del capitale conferito relativo del ramo d'azienda X, è pari a 440 (600+100-200-50-10), mentre il valore economico dell'azienda conferita (stimato dal perito indipendente) è pari a 580 (550+80-50). Si suppone che il ramo d'azienda conferito abbia una redditività congrua, pertanto non emerge l'avviamento (né badwill).

La data del conferimento è il 31/12/2015, pertanto la conferente non deve effettuare ulteriori scritture di assestamento rispetto a quelle già effettuate per la chiusura del bilancio di esercizio. Essendo il valore del capitale netto di conferimento (termine usato per indicare il valore del capitale economico del ramo d'azienda conferito) maggiore del patrimonio netto contabile, la conferente rileverà una plusvalenza da

conferimento pari a 140. Di seguito si riportano le scritture contabili della conferente, che rileverà l'eliminazione contabile delle attività e passività conferite, la plusvalenza e il credito temporaneo nei confronti della BETA, che verrà immediatamente stornato a fronte dell'iscrizione della partecipazione nella stessa:

31/12/2015			
Diversi	a	Diversi	840
F.do amm. Imm. Mat			200
Debiti commerciali			50
F.do svalutazione crediti			10
Società BETA c/conferimento			580
	a	Immobilizz. mat.	600
	a	Crediti comm.	100
	a	Plusvalenze da conferimento	140
	d.d.		
Partecipazione in BETA	a	Società BETA c/conferimento	580
	d.d.		
Imposte differite		Fondo imposte differite	1,93

Nelle operazioni di conferimento deve essere rilevata la fiscalità differita qualora il valore contabile della partecipazione iscritta sia maggiore del costo fiscalmente riconosciuto del ramo d'azienda – condizione necessaria – e se si ritiene altamente probabile la monetizzazione della partecipazione negli esercizi futuri – condizione sufficiente –; trattandosi in questo caso di conferimento “per cessione” la fiscalità differita è stata pertanto rilevata dalla conferente ALFA e, dovendosi ritenere verosimilmente verificati i requisiti della pex (BETA ha residenza fiscale in Italia, esercita attività commerciale, la partecipazione viene iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie e si presume che ALFA deterrà la partecipazione per più di un anno²), è stato

² N.B.: L'art. 87, co. 1, lett. a) del T.u.i.r. non parla di anno ma di “ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione”.

accantonato un importo pari al 5% dell'aliquota marginale IRES sulla plusvalenza, pari a 1,93 (140 x 0,05 x 0,275).

Si fa presente che per la conferente potrebbe essere obbligatorio rilevare tra i conti d'ordine le garanzie assunte nei confronti della conferitaria, ad esempio per quanto concerne la solidarietà per i debiti nei confronti del personale dipendente trasferito.

La conferitaria deve invece registrare contabilmente l'emissione del capitale sociale con l'eventuale riserva da sovrapprezzo o da conferimento; contestualmente dovrà aprire i conti relativi al ramo d'azienda conferito, recependo i valori contabili della conferente "a saldi aperti" oppure recependo i valori della perizia "a saldi chiusi". Nel caso in cui i beni presentino delle minusvalenze latenti è necessario procedere a recepire il minor valore di perizia per il principio di prudenza. Pertanto nel caso in esame:

31/12/2015			
Società ALFA	a	Capitale Sociale	580
c/conferimento	d.d.		
Diversi	a	Diversi	630
Immobilizz. mat.			550
Crediti comm.			80
	a	Debiti commerciali	50
	a	Società ALFA	
		c/conferimento	580

La rilevazione della fiscalità differita per la conferitaria riguarda i maggiori valori iscritti sui singoli beni, mentre la rilevazione dell'avviamento non genera alcun impatto fiscale differito. La fiscalità differita deve essere rilevata anche nel caso in cui intenda affrancare i maggiori valori contabili applicando i regimi di imposizione sostitutiva. La contropartita contabile del fondo imposte differite non è la voce 22 del conto economico,

bensì una pari implicita riduzione dell'effetto di patrimonializzazione che il conferimento genera in capo alla società conferitaria.

Supponendo che in sede di valutazione dell'azienda il perito abbia già tenuto conto delle imposte latenti ai fini del rilascio dell'attestazione ex art. 2465 c.c., non viene rilevata ulteriore fiscalità differita nel bilancio della conferitaria.

Le situazioni patrimoniali delle due società successivamente al conferimento risulteranno pertanto le seguenti:

Società ALFA (post conferimento)			
Immobilizz. immat.	500	Capitale sociale	500
Partecipazione in BETA	580	Riserve	350
Crediti comm.	50	Utile da conferimento	138,07
Liquidità	65	Fondo imposte differite	1,93
		Debiti commerciali	200
		F.do svalutazione crediti	5
Totale 1195		Totale 1195	

Società BETA			
Immobilizz. mat.	550	Capitale sociale	580
Crediti comm.	80	Debiti commerciali	50
Totale 630		Totale 630	

La disciplina dei conferimenti di beni in natura o di crediti nelle S.p.A. per cui non è necessaria la relazione di stima dell'esperto, è contenuta negli artt. 2343-ter e 2343-quater del codice civile, introdotti con il d.lgs. 142/2008 e modificati dal d.lgs. 224/2010. Tali interventi normativi avevano la finalità di temperare la rigidità del procedimento di valutazione, costoso e lento, per i casi in cui il valore del conferimento in natura risultasse già attendibile. Non si ritiene necessaria la relazione dell'esperto nel caso in cui vengano conferiti titoli quotati – valori mobiliari o strumenti del mercato monetario – se

ad essi viene attribuito un valore di conferimento che non superi il prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati, in mercati regolamentati, nei sei mesi antecedenti al conferimento.

Nel caso in cui invece vengano conferiti beni in natura o crediti, la relazione dell'esperto non serve se il valore attribuito agli asset conferiti è pari o inferiore al *fair value* iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, purché questo sia stato sottoposto a revisione legale e non sia stato espresso alcun rilievo dal revisore in ordine alla valutazione di tali beni o crediti. Per *fair value* si intende quanto definito dagli IAS/IFRS: l'ammontare ottenibile, al netto dei costi di dismissione, dalla vendita di un'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Un'altra ipotesi in cui non è necessaria la relazione di stima è il caso previsto dall'art. 2343-ter c.c., co. 2, lettera b), laddove il valore attribuito ai beni non superi il valore risultante da una valutazione, non antecedente di sei mesi al conferimento, redatta da un perito indipendente da chi effettua il conferimento o dai soggetti che lo controllano – consentendo così di fatto al conferente di nominare l'esperto –.

E' comunque previsto, anche in questa casistica particolare, un controllo di congruità da parte degli amministratori – art. 2343-quater – che entro trenta giorni dall'iscrizione della società devono verificare se sono intervenute, successivamente al periodo relativo al quale è stato calcolato il prezzo di conferimento dei valori mobiliari, variazioni sensibili di esso alla data di iscrizione del conferimento nel Registro delle Imprese, a causa di fatti eccezionali, essendo rilevanti anche le situazioni in cui il mercato dei titoli conferiti non sia più liquido. Nello stesso termine gli amministratori devono altresì verificare che il valore dei beni o crediti conferiti non sia mutato sensibilmente per via di nuovi fatti rilevanti successivi alla data della relazione ex art. 2343-ter, co. 2, lett. b) o al bilancio di cui alla lettera a), oltre ad accertare i requisiti del professionista che ha redatto la valutazione di cui alla lettera b). Qualora gli amministratori rilevino una variazione sensibile dei valori, devono attivarsi per far redigere una nuova valutazione.

Le azioni emesse in contropartita del conferimento eseguito secondo queste modalità semplificate non sono alienabili, fino all'iscrizione presso il Registro delle Imprese – entro trenta giorni dall'iscrizione della società –, di una dichiarazione dell'organo amministrativo in cui devono essere descritti i beni o crediti conferiti, il valore ad essi attribuito, la fonte della valutazione e le metodologie valutative adottate; nel contenuto di tale dichiarazione gli amministratori devono altresì dichiarare che il valore di quanto conferito sia almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, che non siano intervenuti fatti rilevanti in grado di incidere sulla valutazione di riferimento, nonché dimostrare i requisiti di idoneità, di professionalità e indipendenza del perito di cui all'art. 2343-ter, co. 2, lett. b).